

**DAL 2024 NUOVI CRITERI PER STABILIRE
LA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE**

Le persone fisiche residenti in Italia sono assoggettate a tassazione per i redditi ovunque prodotti, anche all'estero.

I soggetti non residenti sono invece tassati in Italia solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Stabilire la residenza fiscale di una persona fisica determina quindi l'imposizione alla quale è soggetta: dal 1° gennaio 2024 sono cambiati i suoi criteri di individuazione.

Criteri di individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche

Ai fini delle imposte sui redditi, dal 2024 sono considerate residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche la frazioni di giorno:

- a) hanno la **residenza** nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 43 c. 2 c.c. ("la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale");
- b) hanno il **domicilio** nel territorio dello Stato (per domicilio si deve intendere "il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona");
- c) sono **presenti** nel territorio dello Stato;
- d) sono **iscritte nelle anagrafi** della popolazione residente, salvo prova contraria.

Da quest'anno è stato quindi inserito il riferimento alla presenza fisica (lett. c) ed è stata diminuita la rilevanza dell'iscrizione formale all'anagrafe (lett. d), in precedenza ritenuta prevalente anche sulla situazione di fatto.

Perché una persona fisica sia considerata fiscalmente residente in Italia, è sufficiente che si verifichi una delle prime tre condizioni. L'ultima condizione, l'iscrizione anagrafica, può essere superato dalla prova di non aver effettivamente avuto la residenza, in domicilio o la presenza fisica in Italia.

Un soggetto trasferito all'estero, che mantiene l'iscrizione all'anagrafe e non si iscrive all'AIRE, non potrà più essere considerato fiscalmente residente in Italia, se prova di non aver avuto in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, la residenza civilistica e il domicilio e di non essere stato presente sul territorio nazionale per la maggior parte del periodo di imposta.

È stata modificata significativamente la definizione di domicilio che deve essere inteso come "luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona", mentre in precedenza era da individuare, ai sensi dell'art. 43 co. 1 c.c., nel luogo in cui la persona "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi".

È infine necessario che almeno una delle tre condizioni (residenza, domicilio, presenza) sussista per la maggior parte del periodo d'imposta, vale a dire per almeno 183 o 184 giorni all'anno, anche non continuativi.

Trasferimento della residenza in paradisi fiscali

I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria.

La norma pone a carico del soggetto che si è trasferito all'estero l'onere di dimostrare la propria residenza estera, mentre l'Amministrazione finanziaria, in caso di verifica, deve provare la sussistenza delle condizioni della residenza in Italia.

Non è peraltro necessario un contraddittorio preventivo per l'emissione dell'atto impositivo.

Prova della residenza fiscale all'estero

Ai fini della dimostrazione dell'effettivo trasferimento della residenza fiscale all'estero, il contribuente può utilizzare i seguenti elementi:

- disponibilità di un'abitazione permanente nel Paese estero, adeguata ai bisogni abitativi personali e familiari;
- stipula di contratti di locazione o acquisto di immobili residenziali adeguati ai bisogni abitativi personali e familiari;

- pagamento di canoni per la fornitura di servizi (acqua, luce, gas, telefono, ecc.) nel Paese estero;
- assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia;
- svolgimento di un rapporto di lavoro a carattere continuativo o di attività economica nel Paese estero;
- mantenimento della famiglia all'estero, con iscrizione ed effettiva frequenza dei figli in istituti scolastici o di formazione del Paese estero;
- accreditamento nel Paese estero di proventi ovunque conseguiti e movimentazione di somme di denaro o altre attività finanziarie;
- possesso all'estero di beni anche mobiliari;
- eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese estero.

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni e la residenza delle persone fisiche

L'applicazione dei criteri nazionali per la determinazione della residenza fiscale può determinare fenomeni di "doppia residenza fiscale", da risolvere in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia ed il Paese estero interessato.

Il Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, recepito in genere nelle Convenzioni stipulate dall'Italia, definisce residente ogni persona che, in virtù della normativa vigente, è assoggettata nello Stato ad imposta, 'a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga'.

Le regole OCSE da applicare per stabilire la residenza in uno Stato di una persona fisica, che risulti residente contemporaneamente in due stati, sono le seguenti:

- 1) abitazione permanente (1° regola);
- 2) centro degli interessi vitali (2° regola);
- 3) luogo di soggiorno abituale (3° regola);
- 4) nazionalità (4° regola);
- 5) accordo fra gli Stati (criterio residuale).

L'applicazione di queste regole deve avvenire nell'ordine indicato.

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni configurano fonti vincolanti per gli Stati contraenti e prevalgono sulla normativa interna.

Aggiornato all'8 gennaio 2024